PROT. N. 555/RS/

DEL 2 8 LUG. 2017

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Schema decreti del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza recanti le modalità attuative per l'istituzione del ruolo direttivo ad esaurimento e del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato, e le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato mediante concorsi interni.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP = ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP = ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP = ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO = ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL = ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE
CONSAP-ADP-ANIP-ITALIA SICURA = ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP = ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE UIL POLIZIA
(UIL POLIZIA - M.P. - P.N.F.D.) = ROMA =

Si trasmette, ai sensi dell'articolo 27 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, copia di due schemi di decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, attuativi del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernenti:

a) le modalità attuative per l'istituzione del ruolo direttivo ad esaurimento e del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere t) e nn) del citato decreto legislativo n. 95 del 2017;
b) le modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato mediante concorsi interni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017.

Si allega apposita scheda di sintesi dei principali contenuti dei predetti schemi di decreti ed una tabella di comparazione dei titoli oggetto di valutazione.

Nel segnalare la particolare urgenza, atteso che il perfezionamento dei predetti decreti costituisce il presupposto per l'adozione dei previsti bandi di concorso, si prega di far pervenire eventuali considerazioni entro e non oltre il **prossimo 7 agosto**.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Tommaso Ricciardi

ADB
ruolo direttivo ad esaurimento

SCHEDA DI RIEPILOGO DEI PRINCIPALI CONTENUTI DEGLI SCHEMI DI DECRETO

A) Modalità di accesso alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento:

- primo concorso per 1.500 posti da bandire entro il 30 settembre 2017 e successivo concorso per 300 unità da bandire entro il 30 marzo 2019, in attuazione dei criteri direttivi del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
- sostanziale riproduzione dei requisiti già previsti per il ruolo direttivo speciale mai istituito, con il mantenimento dei motivi ostativi già previsti per l'accesso al medesimo ruolo, anche fino alla conclusione della procedura concorsuale;
- introduzione del requisito dell'anzianità nella qualifica di sostituto commissario, compresa quella maturata nella denominazione di "sostituto commissario";
- riduzione del punteggio per i rapporti informativi;
- aggiornamento della generale categoria degli "speciali riconoscimenti", finalizzato alla valorizzazione delle ricompense previste dal Regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- previsione di una Commissione esaminatrice, presieduta da un dirigente superiore o generale della Polizia di Stato, anche in quiescenza da non più di un quinquennio, impiegata esclusivamente per i lavori della Commissione medesima per il concorso;
- previsione di cinque corsi di formazione di tre mesi (per i vincitori del concorso per 1.500 posti), articolati in un periodo applicativo di un mese e in un periodo formativo di due mesi, in modalità *e-learnig*, comprensivo di una settimana residenziale presso la Scuola Superiore di Polizia per gli esami finali e per la cerimonia di fine corso;
- svolgimento del periodo applicativo, fatte salve le esigenze di servizio e di funzionalità degli uffici, presso l'Ufficio o il Reparto di appartenenza al quale è preposto un funzionario con qualifica non inferiore a commissario capo o qualifiche equiparate. In caso contrario i vice commissari svolgono il periodo applicativo presso altro Ufficio o Reparto della stessa sede di servizio, ovvero di altra sede limitrofa cui è preposto un funzionario con qualifica non inferiore a commissario capo o qualifiche equiparate;
- frequenza del periodo formativo, in modalità *e-learning*, presso gli Uffici e Reparti di appartenenza;
- durante il periodo di sospensione del corso di formazione, svolgimento da parte dei vice commissari delle funzioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, presso l'Ufficio o Reparto ove hanno svolto il periodo applicativo, ovvero in altro Ufficio o Reparto situato nella stessa sede o in sede limitrofa al quale è preposto un funzionario della Polizia di Stato, secondo le esigenze di servizio dell'Amministrazione in relazione alla possibilità di impiego del personale interessato.
- dimissioni dal corso dei vice commissari che non superano l'esame finale o che sono stati per qualsiasi motivo assenti per un periodo superiore a quello prescritto;
- possibilità di ripetere, per una volta, la parte di corso non frequentata e l'esame finale;
- assegnazione dopo il superamento del corso e la nomina a commissario, sulla base della graduatoria di ammissione al corso, tenendo conto delle esigenze di servizio e della possibilità di impiego.

BOZZA DI LAVORO

B) Modalità di accesso alla qualifica di vice direttore tecnico del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento:

- concorso per 80 posti, di cui 40 per i periti superiori del settore sanitario, da bandire entro il 30 dicembre 2017, in attuazione dei criteri direttivi del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
- sostanziale riproduzione dei requisiti già previsti per il ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, mai istituito, con il mantenimento dei motivi ostativi già previsti per l'accesso al medesimo ruolo, anche fino alla conclusione della procedura concorsuale;
- introduzione del requisito dell'anzianità nella qualifica di sostituto direttore tecnico, compresa quella maturata nella denominazione di "sostituto direttore tecnico";
- riduzione del punteggio per i rapporti informativi;
- aggiornamento della generale categoria degli "speciali riconoscimenti", finalizzato alla valorizzazione delle ricompense previste dal Regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- allineamento dei titoli di servizio e di cultura, e dei relativi punteggi, a quelli del ruolo del personale che espleta funzioni di polizia;
- previsione di un corso di formazione di tre mesi, articolato in un periodo applicativo di un mese e in un periodo formativo di due mesi, in modalità *e-learnig*, comprensivo di una settimana residenziale presso la Scuola Superiore di Polizia per gli esami finali e per la cerimonia di fine corso;
- svolgimento del periodo applicativo, fatte salve le esigenze di servizio e di funzionalità degli uffici, presso l'Ufficio o il Reparto di appartenenza al quale è preposto un funzionario con qualifica non inferiore a commissario capo o qualifiche equiparate. In caso contrario i vice direttori tecnici svolgono il periodo applicativo presso altro Ufficio o Reparto della stessa sede di servizio, ovvero di altra sede limitrofa cui è preposto un funzionario con qualifica non inferiore a commissario capo o qualifiche equiparate;
- frequenza del periodo formativo, in modalità *e-learning*, presso gli Uffici e Reparti di appartenenza;
- assegnazione dopo il superamento del corso con la nomina a direttore tecnico del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento, sulla base della graduatoria del concorso, tenendo conto delle esigenze di servizio e della possibilità di impiego.
- applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni previste per lo svolgimento del corso di formazione dei vice commissari.

BOZZA DI LAVORO

C) Modalità attuative dei concorsi interni per l'accesso alla qualifica di vice ispettore:

- Primo concorso interno per titoli e per titoli ed esami, da bandire entro il 30 settembre 2017 e successivi sei concorsi da bandire entro il 30 settembre di ciascun anno, fino al 2023, in attuazione dei criteri direttivi del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
- sostanziale riproduzione dei requisiti già previsti per l'accesso al ruolo degli ispettori attraverso concorso interno, con il mantenimento dei motivi ostativi già previsti per l'accesso al medesimo ruolo, anche fino alla conclusione della procedura concorsuale;
- introduzione del requisito dell'anzianità nel ruolo dei sovrintendenti e nella qualifica di sovrintendente capo;
- riduzione del punteggio per i rapporti informativi;
- aggiornamento della generale categoria degli "speciali riconoscimenti" finalizzata alla valorizzazione delle sole ricompense previste dal Regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- previsione di una Commissione esaminatrice, presieduta da un dirigente superiore o generale della Polizia di Stato, anche in quiescenza da non più di un quinquennio, impiegata esclusivamente per i lavori della Commissione medesima per i sette concorsi interni per titoli e per titoli ed esami;
- svolgimento del corso di formazione di sei mesi, articolato in un periodo applicativo di due mesi, in un periodo formativo di due mesi, in modalità *e-learnig*, e di un periodo residenziale di due mesi presso l'Istituto per ispettori di Nettuno, ovvero, per esigenze organizzative e logistiche, anche presso altri istituti di istruzione, anche per gli esami finali;
- svolgimento del periodo applicativo e del periodo formativo, in modalità *e-learning*, presso la sede di servizio o di assegnazione.

BOZZA DI LAVORO

TABELLA COMPARAZIONE TITOLI
CONCORSO INTERNO - ACCESSO RUOLO DIRETTIVO AD ESAURIMENTO

TITOLI RUOLO DIRETTIVO SPECIALE (art. 38 del D.M. 2.12.2002, n. 276)	*TITOLI RUOLO DIRETTIVO AD ESAURIMENTO*	*VARIAZIONI PUNTEGGIO*
TITOLI DI SERVIZIO, FINO A PUNTI 40:	TITOLI DI SERVIZIO, FINO A PUNTI 40:	Nessuna
▪ anzianità di effettivo servizio, fino a punti 15.	▪ anzianità di effettivo servizio, fino a punti 15	Nessuna
	▪ anzianità nella qualifica, compresa quella maturata nella denominazione di "sostituto commissario", fino a punti 8	Nuovo titolo + 8
▪ rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 12;	▪ rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 6;	– 6
▪ incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 2;	▪ incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, oggetto di trascrizione matricolare fino a punti 5;	+ 3
▪ titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati, fino a punti 4;	▪ titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati organizzati dall'Amministrazione e oggetto di trascrizione matricolare, fino a punti 2;	– 2
▪ lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 2;	▪ lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, oggetto di trascrizione matricolare, fino a punti 2;	Nessuna
▪ speciali riconoscimenti, fino a punti 5;	▪ ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e riconoscimenti per anzianità di servizio e al merito di servizio, fino a punti 2;	Aggiornato l'ambito dei speciali riconoscimenti – 3
TITOLI DI CULTURA, FINO A PUNTI 5:	TITOLI DI CULTURA, FINO A PUNTI 5	Nessuna
▪ diploma di laurea; ▪ diplomi di specializzazione universitaria; ▪ abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni;	▪ diploma di laurea; ▪ diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti; ▪ diplomi di specializzazione universitaria; ▪ abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni; ▪ master universitari di primo o di secondo livello; ▪ dottorato di ricerca.	Sono stati previsti tre nuovi titoli di studio

BOZZA DI LAVORO

TABELLA COMPARAZIONE TITOLI
CONCORSO INTERNO - ACCESSO RUOLO DIRETTIVO TECNICO AD ESAURIMENTO

TITOLI RUOLO SPECIALE DIRETTORI TECNICI (art. 41 del D.M. 2.12.2002, n. 276)	***TITOLI RUOLO DIRETTIVO TECNICO AD ESAURIMENTO***	***VARIAZIONI PUNTEGGIO***
TITOLI DI SERVIZIO, FINO A PUNTI 28:	TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 40:	+ 12 Allineamento al ruolo "ordinario"
▪ anzianità di effettivo servizio, fino a punti 8.	▪ anzianità di effettivo servizio, fino a punti 15;	+ 7
	▪ anzianità nella qualifica, compresa quella nella denominazione di "sostituto direttore tecnico", fino a punti 8;	Nuovo titolo + 8
▪ rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 12;	▪ rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 6;	– 6
▪ incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, o incarichi e servizi presso altre amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico, purché riguardanti il settore tecnico per il quale il candidato concorre, fino a punti 2;	▪ incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale o incarichi e servizi presso altre amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico, purché riguardanti il settore tecnico di appartenenza del candidato, oggetto di trascrizione matricolare, fino a punti 5;	+ 3
▪ titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati, fino a punti 2;	▪ titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati organizzati dall'Amministrazione e oggetto di trascrizione matricolare, fino a punti 2;	Nessuna
▪ lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 2;	▪ lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, oggetto di trascrizione matricolare , fino a punti 2;	Nessuna
▪ speciali riconoscimenti, fino a punti 2;	▪ ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e riconoscimenti per anzianità di servizio e al merito di servizio, fino a punti 2;	Aggiornato l'ambito dei speciali riconoscimenti . Nessuna variazione del punteggio
TITOLI DI CULTURA, FINO A PUNTI 2: ▪ diploma di laurea; ▪ diplomi di specializzazione universitaria; ▪ abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni; ~~▪ attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti al settore tecnico per il quale il candidato concorre; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale;~~ ~~▪ attività di ricerca, di sperimentazione e di studio in genere, risultante da certificazioni rilasciate da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato.~~	TITOLI DI CULTURA, FINO A PUNTI 5: ▪ diploma di laurea; ▪ diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti; ▪ diplomi di specializzazione universitaria; ▪ abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni; ▪ master universitari di primo o di secondo livello; ▪ dottorato di ricerca	+ 3 Allineamento al ruolo "ordinario" Sono stati previsti tre nuovi titoli di studio

BOZZA NON VALIDA

TABELLA COMPARAZIONE TITOLI
CONCORSO INTERNO - ACCESSO RUOLO ISPETTORI

TITOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DEL D.M. 28.4.2005, n. 129	NUOVI TITOLI	*VARIAZIONI PUNTEGGIO*
	TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 50	
▪ rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12;	▪ rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 5;	– 7
▪ anzianità complessiva di servizio, fino a punti 10.	▪ anzianità complessiva di servizio, fino a punti 14;	+ 4
	▪ anzianità complessiva nel ruolo dei sovrintendenti fino a punti 4	Nuovo titolo + 4
	▪ anzianità nella qualifica di sovrintendente capo fino a punti 7	Nuovo titolo + 7
▪ qualità delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, fino a punti 8;	▪ qualità delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, fino a punti 8	Nessuna
▪ incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;	▪ incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, oggetto di trascrizione matricolare, fino a punti 4;	– 2
▪ titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 4;	▪ titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, organizzati dall'Amministrazione e oggetto di trascrizione matricolare, fino a punti 2;	– 2
▪ lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 4;	▪ lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, oggetto di trascrizione matricolare, fino a punti 2	– 2
▪ speciali riconoscimenti, fino a punti 6;	▪ ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e riconoscimenti per anzianità di servizio e al merito di servizio, fino a punti 4	Aggiornato l'ambito dei speciali riconoscimenti – 2

BOZZA DI LAVORO

IPOTESI BOZZA DI LAVORO

SCHEMA DI DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE LE MODALITA' ATTUATIVE PER L'ISTITUZIONE DEL RUOLO DIRETTIVO AD ESAURIMENTO E DEL RUOLO DIRETTIVO TECNICO AD ESAURIMENTO DELLA POLIZIA DI STATO.

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente "*Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente "*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente "*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica*";

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante "*Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78*";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2008, n. 256, recante "*Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia*";

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente "*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" ed, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere t) e nn), concernenti l'istituzione, rispettivamente, del ruolo direttivo ad esaurimento e del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere t), n. 3) e nn), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, le modalità attuative, per l'accesso, rispettivamente, al ruolo direttivo ad esaurimento e al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato, devono essere individuate con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza;

RITENUTO di dover stabilire le modalità per l'istituzione dei predetti ruoli, in adesione ai criteri espressamente indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere t) e nn), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, e delle relative finalità, tenuto anche conto dei tempi previsti per la relativa attuazione;

BOZZA DI LAVORO

ACQUISITO il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

DECRETA:

CAPO I
MODALITA' ATTUATIVE PER L'ISTITUZIONE DEL RUOLO DIRETTIVO AD ESAURIMENTO E DEL RUOLO DIRETTIVO TECNICO AD ESAURIMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina le modalità attuative per l'istituzione del ruolo direttivo ad esaurimento e del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere t), n.3) e nn), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, (di seguito "decreto legislativo").

CAPO II

DISCIPLINA PER L'ATTUAZIONE DEL RUOLO DIRETTIVO AD ESAURIMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

SEZIONE I
Alimentazione del ruolo

Articolo 2
(Concorsi interni per titoli)

1. All'alimentazione del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato si provvede attraverso due concorsi interni per titoli, di cui:

a) il primo concorso, per la copertura di 1.500 unità, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera t), n.1), del decreto legislativo, riservato ai sostituti commissari che potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per l'accesso al ruolo direttivo speciale, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, per le annualità dal 2001 al 2005, per i seguenti posti:
   1) 300 per l'annualità 2001
   2) 300 per l'annualità 2002
   3) 300 per l'annualità 2003
   4) 300 per l'annualità 2004
   5) 300 per l'annualità 2005;

b) il secondo concorso, per la copertura di 300 unità, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera t), n.2), del decreto legislativo, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori che rivestivano la qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza il giorno precedente la data di entrata in vigore del decreto legislativo.

BOZZA DI LAVORO

Articolo 3
(Requisiti di partecipazione ed esclusione dai concorsi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, ai concorsi di cui alle lettere a) e b) può partecipare il personale ivi indicato in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o equivalente che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario già previsto per l'accesso al ruolo direttivo speciale di cui al medesimo articolo.
2. Non sono ammessi a partecipare ai concorsi coloro che hanno riportato:
   a) nei tre anni precedenti la data del bando, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
   b) nell'anno precedente la data del bando, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
   c) nei tre anni precedenti la data del bando, la sanzione disciplinare della deplorazione;
   d) nei cinque anni precedenti la data del bando, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
3. Sono, inoltre, esclusi dai concorsi, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti sospesi cautelarmente dal servizio; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.
4. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
5. Costituisce, altresì, causa di esclusione dai concorsi l'avere riportato, prima della conclusione delle procedure concorsuali, un giudizio complessivo inferiore a "distinto" ovvero una delle sanzioni disciplinari di cui al comma 2, lettere b), c) e d).
6. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.
7. Ai partecipanti ai concorsi, ai fini dell'accertamento dei requisiti attitudinali previsti per l'accesso al nuovo ruolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198. La verifica del possesso dei requisiti attitudinali può svolgersi contemporaneamente alla valutazione dei titoli.

Articolo 4
(Bando di concorso)

1. I concorsi di cui all'articolo 2 sono indetti con successivo decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati oltre ai requisiti di cui all'articolo 3 ed alle categorie di titoli, con relativo punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria, di cui all'articolo 7 del presente decreto:
   a) il numero dei posti messi a concorso;
   b) i termini e le modalità di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione;
   c) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
   d) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

POZZANDLAVORO

Articolo 5
(Domande di partecipazione ai concorsi)

1. Le domande di partecipazione ai concorsi devono essere presentate, attraverso apposita procedura informatica, al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale per le risorse umane, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Articolo 6
(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza ed è composta dal Presidente, scelto tra i dirigenti della carriera dei funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, anche in quiescenza da non più di un quinquennio, e da quattro funzionari con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno – Comparto Ministeri.
4. Con il decreto di cui al comma 1 sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
5. I componenti della Commissione esaminatrice nominata per l'espletamento del concorso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono impiegati esclusivamente per i lavori della medesima Commissione.

Articolo 7
(Titoli)

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

A) TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 40:

1) anzianità di effettivo servizio, fino a punti 15;

2) anzianità nella qualifica, compresa quella maturata nella denominazione di "sostituto commissario", fino a punti 8;

3) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, oggetto di trascrizione matricolare, fino a punti 5;

4) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati, organizzati dall'Amministrazione e oggetto di trascrizione matricolare, fino a punti 2;

5) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, oggetto di trascrizione matricolare, fino a punti 2;

6) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e riconoscimenti per anzianità di servizio e al merito di servizio, fino a punti 2;

7) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 6.

BOZZA DI LAVORO

B) TITOLI DI CULTURA, fino a punti 5:
1) diploma di laurea;
2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti;
3) diplomi di specializzazione universitaria;
4) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni;
5) master universitari di primo o di secondo livello;
6) dottorato di ricerca.

2. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ed indicati dal candidato nella domanda di partecipazione.
3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la Commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e i criteri di massima per la graduale valutazione degli stessi per l'attribuzione dei relativi punteggi. Delle determinazioni assunte ne è data comunicazione sul sito web della Polizia di Stato e sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice.
4. La Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla Commissione esaminatrice le domande di partecipazione corredate da una scheda contenente l'elenco dei titoli dichiarati dal candidato all'atto dell'iscrizione al concorso, validati dall'ente matricolare competente.
5. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal Presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

Articolo 8
(Formazione ed approvazione della graduatoria)

1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.
2. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica compresa quella maturata nella denominazione di "sostituto commissario", l'anzianità di servizio e la maggiore età.
3. La graduatoria di merito, per ciascuna delle annualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è formata ed approvata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.
4. Il candidato risultato vincitore in più di una annualità è collocato esclusivamente nella graduatoria dei vincitori dell'annualità più risalente.
5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera t), n.1), del decreto legislativo, i vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del primo corso di formazione.
6. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

SEZIONE II
Corsi di formazione e periodo di sospensione

Articolo 9
(Durata e modalità di svolgimento)

1. I corsi di formazione per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato sono organizzati dalla Scuola Superiore di Polizia e si articolano in:

BOZZA DI LAVORO

a) un corso di formazione riservato ai vincitori del concorso per 1.500 posti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), punto 1, del decreto legislativo, della durata complessiva di tre mesi, articolato in un periodo applicativo di un mese ed in un periodo formativo di due mesi, comprensivo di un ciclo di lezioni e conferenze erogate in modalità *e-learning*, da fruire presso gli Uffici e i Reparti di appartenenza, e di una settimana presso la Scuola Superiore di Polizia, durante la quale si svolgono le prove di esame;

b) un corso di formazione della durata complessiva di sei mesi riservato ai vincitori del concorso per 300 posti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), punto 2, del decreto legislativo articolato in un periodo applicativo di due mesi e in un periodo formativo di quattro mesi, comprensivo di un ciclo di lezioni e conferenze erogate in modalità *e-learning*, da fruire presso gli Uffici e i Reparti di appartenenza, e di una settimana presso la Scuola Superiore di Polizia, durante la quale si svolgono le prove di esame.

2. Fermo restando le esigenze di servizio e di funzionalità degli uffici, i vice commissari svolgono il periodo applicativo presso l'Ufficio o il Reparto di appartenenza al quale è preposto un funzionario con qualifica non inferiore a commissario capo o qualifiche equiparate. In caso contrario i vice commissari svolgono il periodo applicativo presso altro Ufficio o Reparto della stessa sede di servizio, ovvero di altra sede limitrofa cui è preposto un funzionario con qualifica non inferiore a commissario capo o qualifiche equiparate.

3. Al termine del periodo applicativo del corso di cui al comma 1, lettera a), l'attività didattica è sospesa fino all'inizio del rispettivo periodo formativo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12.

Articolo 10

(Finalità didattiche, piano degli studi, modalità attuative, esami e graduatorie di fine corso).

1. I corsi di formazione per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato mirano ad approfondire la cultura giuridica dei vice commissari e a favorirne l'arricchimento professionale.

2. Durante il periodo applicativo, i vice commissari partecipano alle attività degli Uffici o dei Reparti di cui all'articolo 9, comma 2, in qualità di osservatori, sotto la responsabilità e la guida dei funzionari preposti alle stesse, allo scopo di perfezionare la conoscenza dei compiti istituzionali connessi all'esercizio delle funzioni direttive, con particolare riferimento all'assunzione della qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. L'espletamento dei compiti formativi previsti dal presente comma costituisce adempimento del dovere d'ufficio.

3. Durante il periodo formativo, i vice commissari partecipano alle attività didattiche previste dal piano degli studi adottato con successivo decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore della Scuola Superiore di Polizia, anche in coerenza, ove ne ricorrano i presupposti, con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

4. I contenuti didattici somministrati in modalità *e-learning* durante i periodi formativi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto si articolano in cicli di lezioni suddivisi in moduli tematici dedicati ai fenomeni e alle aree professionali di maggiore attualità ed interesse, integrati da casi di studio di carattere operativo e da conferenze, anche in relazione all'eventuale riconoscimento universitario del corso.

5. Al termine del corso, i vice commissari sostengono un esame finale consistente nella discussione di un elaborato su argomenti compresi nelle aree tematiche sviluppate durante il corso. L'esame forma oggetto di una valutazione di merito, cui è subordinato il superamento del corso.

BOZZA DI LAVORO

6. La graduatoria di fine corso ricomprende solo i vice commissari che abbiano conseguito la valutazione positiva, nell'ordine di graduatoria di merito di ammissione al corso. Gli stessi sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario ed assegnati alle sedi secondo le esigenze di servizio dell'Amministrazione in relazione alla possibilità di impiego del personale interessato, tenuto conto della medesima graduatoria.
7. La Commissione di esame è presieduta dal Direttore della Scuola Superiore di Polizia o, su sua delega, da un dirigente superiore della Polizia di Stato in servizio presso la Scuola Superiore di Polizia. La stessa è articolata in Sottocommissioni, ciascuna presieduta da un dirigente della Scuola Superiore di Polizia e composta da due docenti del corso, nominati dal Direttore della Scuola con proprio decreto. Le funzioni di segretario sono svolte da funzionari della Polizia di Stato individuati con il medesimo provvedimento.
8. Allo scopo di selezionare i docenti interni più idonei ad erogare i contenuti didattici in modalità *e-learning*, di coordinarne l'impiego nell'ambito dei periodi formativi e di assicurarne l'eventuale avvicendamento con figure professionali altrettanto qualificate, con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza è costituito un gruppo di lavoro presieduto dal Direttore della Scuola Superiore di Polizia e composto dai rappresentanti degli Uffici e delle Direzioni Centrali coinvolte nel progetto formativo, nonché della Scuola Superiore di Polizia.

Articolo 11
(Dimissioni dal corso)

1. Sono dimessi dal corso i vice commissari che:
   a) non superano l'esame finale del corso;
   b) sono stati per qualsiasi motivo assenti per più di undici giorni dall'attività corsuale di cui all'art. 2, comma 1, lettera t), punto 1, del decreto legislativo, ovvero per più di ventidue giorni dall'attività corsuale prevista dall'art. 2, comma 1, lettera t), punto 2, del medesimo decreto legislativo.
2. I vice commissari che eccedono il limite massimo di assenze consentito per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio, ovvero per maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a frequentare il periodo residuo del corso di formazione al primo corso successivo alla riacquistata idoneità al servizio, ovvero ad uno specifico percorso formativo, con lo stesso contenuto del corso di cui alla presente Sezione, qualora i cicli formativi dei vincitori del concorso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si siano conclusi, ferma restando la promozione alla qualifica di commissario e commissario capo, previo superamento dell'esame finale, con la stessa decorrenza degli altri frequentatori del corso dal quale sono stati dimessi.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai vice commissari che eccedono il limite massimo di assenze consentito per cause diverse da quelle da quelle ivi indicate, ma il termine per la promozione alle qualifiche di commissario e commissario capo decorre dalla data di effettivo superamento dell'esame finale.
4. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute, possono essere ammessi a sostenere la prova d'esame se compatibile, a giudizio del responsabile dell'Ufficio Sanitario competente per l'Ufficio ove prestano servizio, con la natura della malattia da cui sono affetti.
5. I vice commissari che non superano l'esame finale possono essere ammessi a ripeterlo una sola volta nel corso successivo, fatta salva la previsione di cui al comma 2 qualora i cicli formativi si siano conclusi. Per la decorrenza ai fini della promozione alle qualifiche di commissario e commissario capo si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

BOZZA DI LAVORO

6. I vice commissari che non superano l'esame finale anche la seconda volta sono confermati nella qualifica di vice commissario fino al collocamento in quiescenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera t), n.1) del decreto legislativo.
7. Sono espulsi dal corso i vice commissari ai quali sono state contestate sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. Gli stessi permangono nella qualifica di vice commissario e sono esclusi dalla partecipazione ai successivi corsi di formazione. Qualora all'esito del procedimento disciplinare il dipendente risulti prosciolto da ogni addebito, lo stesso è ammesso a frequentare il periodo residuo del corso di formazione al primo corso di formazione successivo alla chiusura del procedimento disciplinare, ovvero ad uno specifico percorso formativo, con lo stesso contenuto del corso di cui alla presente Sezione, qualora i cicli formativi dei vincitori del concorso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si siano conclusi, ferma restando la promozione alla qualifica di commissario e commissario capo, previo superamento dell'esame finale, con la stessa decorrenza degli altri frequentatori del corso dal quale è stato dimesso.
8. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore della Scuola Superiore di Polizia, sentito il Direttore Centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Articolo 12
(Sospensione del corso di formazione)

1. Al termine del periodo applicativo i vice commissari, nelle more dell'avvio del periodo formativo, permangono nell'Ufficio o nel Reparto ove hanno svolto il periodo applicativo, ovvero in altro Ufficio o Reparto situato nella stessa sede o in sede limitrofa al quale è preposto un funzionario della Polizia di Stato, secondo le esigenze di servizio dell'Amministrazione in relazione alla possibilità di impiego del personale interessato.
2. I vice commissari sono impiegati nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

CAPO III

DISCIPLINA PER L'ATTUAZIONE DEL RUOLO DIRETTIVO TECNICO AD ESAURIMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

SEZIONE I
Alimentazione del ruolo

Articolo 13
(Concorso interno per titoli)

1. All'alimentazione del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato si provvede, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera nn), del decreto legislativo, attraverso un concorso interno, per titoli, per i seguenti posti:

a) 40 posti riservati al personale che rivestiva la qualifica di perito superiore il giorno precedente la data di entrata in vigore del decreto legislativo e, prioritariamente, al personale che rivestiva la qualifica di perito superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ad esclusione del settore sanitario;
b) 40 posti riservati al personale che rivestiva la qualifica di perito superiore del settore sanitario il giorno precedente la data di entrata in vigore del decreto legislativo, in possesso del titolo di studio che consente l'esercizio dell'attività sanitaria.

BOZZA DI LAVORO

Articolo 14
(Requisiti di partecipazione ed esclusione dal concorso)

1. Al concorso di cui all'articolo 13 può partecipare il personale in possesso, per il concorso di cui alla lettera a), del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o equivalente che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario già previsto per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, per il concorso di cui alla lettera b), del titolo di studio che consente l'esercizio dell'attività sanitaria.
2. Non sono ammessi a partecipare ai concorsi coloro che hanno riportato:
   a) nei tre anni precedenti la data del bando, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
   b) nell'anno precedente la data del bando, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
   c) nei tre anni precedenti la data del bando, la sanzione disciplinare della deplorazione;
   d) nei cinque anni precedenti la data del bando, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
3. Sono, inoltre, esclusi dai concorsi, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti sospesi cautelarmente dal servizio; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.
4. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
5. Costituisce, altresì, causa di esclusione dai concorsi l'avere riportato, prima della conclusione delle procedure concorsuali, un giudizio complessivo inferiore a "distinto" ovvero una delle sanzioni disciplinari di cui al comma 2, lettere b), c) e d).
6. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.
7. Ai partecipanti ai concorsi, ai fini dell'accertamento dei requisiti attitudinali previsti per l'accesso al nuovo ruolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198. La verifica del possesso dei requisiti attitudinali può svolgersi contemporaneamente alla valutazione dei titoli.

Articolo 15
(Bando di concorso)

1. Il concorso di cui all'articolo 13 è indetto con successivo decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati oltre ai requisiti di cui all'articolo 14 ed alle categorie di titoli, con relativo punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria, di cui all'articolo18 del presente decreto:
   a) il numero dei posti messi a concorso;
   b) i termini e le modalità di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione;
   c) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni;
   d) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

BOZZA DI LAVORO

Articolo 16
(Domande di partecipazione al concorso)

1. Le domande di partecipazione al concorso, devono essere presentate, attraverso apposita procedura informatica, al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale per le risorse umane, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Articolo 17
(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza ed è composta dal Presidente, scelto tra i dirigenti della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore tecnico, anche in quiescenza da non più di un quinquennio, da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore tecnico capo, uno con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto e due funzionari con qualifica non inferiore a medico capo.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno – Comparto Ministeri.
4. La Commissione è integrata con uno o più funzionari con qualifica non inferiore a direttore tecnico capo esperti di settore.
5. Con il decreto di cui al comma 1 sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.

Articolo 18
(Titoli)

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

A) TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 40:

1) anzianità di effettivo servizio, fino a punti 15;

2) anzianità nella qualifica, compresa quella nella denominazione di "sostituto direttore tecnico", fino a punti 8;

3) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale o incarichi e servizi presso altre amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico, purché riguardanti il settore tecnico di appartenenza del candidato, oggetto di trascrizione matricolare, fino a punti 5;

4) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati, organizzati dall'Amministrazione, oggetto di trascrizione matricolare, fino a punti 2;

5) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, oggetto di trascrizione matricolare, fino a punti 2;

BOZZA DI LAVORO

6) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e riconoscimenti per anzianità di servizio e al merito di servizio, fino a punti 2;

7) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 6.

B) TITOLI DI CULTURA, fino a punti 5:

1. diploma di laurea;
2. diploma di laurea magistrale;specialistica ed equipollenti;
3. diplomi di specializzazione universitaria;
4. abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni;
5. master universitari di primo o di secondo livello;
6. dottorato di ricerca.

2. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ed indicati dal candidato nella domanda di partecipazione.

3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la Commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e i criteri di massima per la graduale valutazione degli stessi per l'attribuzione dei relativi punteggi. Delle determinazioni assunte ne è data comunicazione sul sito web della Polizia di Stato e sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice.

4. La Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla Commissione esaminatrice le domande di partecipazione corredate da una scheda contenente l'elenco dei titoli dichiarati dal candidato all'atto dell'iscrizione al concorso validati dall'ente matricolare competente.

5. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal Presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

Articolo 19

(Formazione ed approvazione della graduatoria)

1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.

2. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica compresa quella maturata nella denominazione di "sostituto direttore tecnico", l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. La Commissione d'esame redige una graduatoria per i vincitori dell'aliquota di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), ed una graduatoria per i vincitori dell'aliquota di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b).

4. I posti non coperti nell'aliquota di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), sono portati in aumento nell'aliquota di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).

5. Le graduatorie di merito sono formate e approvate con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.

6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera nn), del decreto legislativo, i vincitori del concorso sono destinati al settore corrispondente a quello di provenienza e sono nominati vice direttori tecnici del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione e, superato l'esame di fine corso, sono confermati nel ruolo direttivo tecnico ad esaurimento con la qualifica di direttore tecnico ed assegnati alle sedi secondo le esigenze di servizio dell'Amministrazione in relazione alla possibilità di impiego del personale interessato, tenuto conto della graduatoria finale del concorso.

BOZZA DI LAVORO

7. Il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

SEZIONE II
Corso di formazione

Articolo 20
(Durata e modalità di svolgimento).

1. Il corso di formazione per vice direttore tecnico del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato è organizzato dalla Scuola Superiore di Polizia ed ha la durata complessiva di tre mesi.
2. Esso è articolato in un periodo applicativo di un mese ed in un periodo formativo di due mesi, comprensivo di un ciclo di lezioni e conferenze erogate in modalità *e-learning*, da fruire presso gli Uffici e i Reparti di appartenenza, e di una settimana presso la Scuola Superiore di Polizia, durante la quale si svolgono le prove di esame.
3. Al corso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, 10 e 11, del presente decreto, in quanto compatibili.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21
(Gestione amministrativa dei vincitori dei concorsi)

1. I vincitori dei concorsi di cui al presente decreto, durante i corsi di formazione rimangono in forza ai rispettivi uffici di appartenenza.

Articolo 22
(Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato nel presente decreto si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere t) e nn) del decreto legislativo, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma,

BOZZA DI LAVORO

IPOTESI BOZZA DI LAVORO

SCHEMA DI DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE LE MODALITA' DI ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSI INTERNI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE C) E D) DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95.

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il "*Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente "*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*" ed, in particolare, l'articolo 27;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante il "*Regolamento degli Istituti di Istruzione*";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985 recante "*Individuazione degli Istituti d'Istruzione della Polizia di Stato*";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente "*Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato*";

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente "*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo n. 95 del 2017 le modalità attuative dei concorsi interni e del relativo corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato devono essere definite con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza;

RITENUTO di dover definire le citate modalità in attuazione dei criteri espressamente indicati dell'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) del citato decreto legislativo n.95 del 2017 e delle relative finalità;

ACQUISITO il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

DECRETA:

BOZZA DI LAVORO

CAPO I

MODALITA' ATTUATIVE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE ISPETTORE DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSO INTERNO

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina, nella fase di prima attuazione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, (di seguito "decreto legislativo") le modalità attuative per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato attraverso:
   a) i concorsi interni per titoli, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto legislativo;
   b) i concorsi interni per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), del decreto legislativo;
   c) un concorso interno per titoli ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo.

CAPO II

ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE ISPETTORE DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSO INTERNO PER TITOLI

Articolo 2
(Disposizioni generali)

1. Il presente Capo disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi interni per titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto legislativo.

Articolo 3
(Requisiti di partecipazione e esclusione dai concorsi)

1. Possono partecipare ai concorsi di cui all'articolo 1 gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o equivalente che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.
2. Non è ammesso ai concorsi il personale che alla data del bando che indice il concorso ha riportato, nell'ultimo biennio, la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed un giudizio complessivo inferiore a buono.
3. È, altresì, escluso dai concorsi, ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.
4. Costituisce, altresì, causa di esclusione dai concorsi l'avere riportato, prima della conclusione delle procedure concorsuali, un giudizio complessivo inferiore a "buono" ovvero una delle sanzioni disciplinari di cui al comma 2.
5. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Capo della polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.
6. Ai partecipanti ai concorsi, ai fini dell'accertamento dei requisiti attitudinali previsti per l'accesso al ruolo superiore, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198. La verifica del possesso dei requisiti attitudinali può svolgersi contemporaneamente alla valutazione dei titoli.

BOZZA DI LAVORO

Articolo 4
(Bando di concorso)

1. I concorsi sono indetti con successivo decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati oltre ai requisiti di cui all'articolo 3 ed alle categorie di titoli, con relativo punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse, di cui all'articolo 7 del presente decreto:

a) il numero dei posti messi a concorso;
b) le modalità di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione;
c) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni;
d) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Articolo 5
(Presentazione delle domande)

1.Le domande di partecipazione ai concorsi devono essere presentate, attraverso apposita procedura informatica, al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Articolo 6
(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza ed è composta dal Presidente, scelto tra i dirigenti della carriera dei funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, anche in quiescenza da non più di un quinquennio, e da quattro funzionari con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno – Comparto Ministeri.
4. Con il decreto di cui al comma 1 sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
5. I componenti della Commissione esaminatrice nominata per l'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono impiegati esclusivamente per i lavori della medesima Commissione.

Articolo 7
(Titoli)

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

A) TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 50:

BOZZA DI LAVORO

1) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 14;
2) anzianità complessiva nel ruolo dei sovrintendenti, fino a punti 4;
3) anzianità nella qualifica di sovrintendente capo, fino a punti 7;
4) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 5;
5) qualità delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, fino a punti 8;
6) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, oggetto di trascrizione matricolare, fino a punti 4;
7) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, organizzati dall'Amministrazione e oggetto di trascrizione matricolare, fino a punti 2;
8) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, oggetto di trascrizione matricolare, fino a punti 2;
9) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e riconoscimenti per anzianità di servizio e al merito di servizio, fino a punti 4.

2. La valutazione è limitata esclusivamente ai titoli indicati dal candidato nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la Commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e i criteri di massima per la graduale valutazione degli stessi per l'attribuzione dei relativi punteggi. Delle determinazioni assunte ne è data comunicazione sul sito web della Polizia di Stato e sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice.
4. La Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla Commissione esaminatrice le domande di partecipazione corredate da una scheda contenente l'elenco dei titoli dichiarati dal candidato all'atto dell'iscrizione al concorso, validata dall'ente matricolare competente.
5. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal Presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che sono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

Articolo 8
(Formazione ed approvazione della graduatoria)

1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.
2. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

BOZZA DI LAVORO

CAPO III

ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE ISPETTORE DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSO INTERNO PER TITOLI ED ESAME

Articolo 9
(Disposizioni generali)

1. Il presente Capo disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi interni per titoli ed esami di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 2), del decreto legislativo.
2. Per la partecipazione ai concorsi di cui al presente Capo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6 e 7 del presente decreto.
3. La verifica del possesso dei requisiti attitudinali di cui all'articolo 3, comma 6, può seguire o precedere le prove d'esame, in relazione al numero dei candidati.
4. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che superano le prove d'esame.

Articolo 10
(Bando di concorso)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4, il bando di concorso indica:

   a) le materie oggetto delle prove d'esame, ivi compreso l'accertamento facoltativo della conoscenza della lingua straniera e dell'informatica e la votazione minima da conseguire;
   b) la data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nel quale sarà pubblicato il diario della prova scritta con l'indicazione della sede o delle sedi di effettuazione e la relativa ripartizione dei candidati tra le stesse.

Articolo 11
(Prove d'esame)

1. Le prove d'esame del concorso di cui al presente Capo sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.
2. La prova scritta consiste in un questionario a risposta multipla vertente sulle materie indicate nell'articolo 17, commi 2 e 3 lettera a) e b) del decreto 28 aprile 2005, n. 129. La predisposizione dell'archivio informatico dei quesiti, curata dalla Direzione Centrale per le risorse umane – Ufficio Attività Concorsuali, può essere acquisito da qualificati istituti pubblici o privati. La banca dati dei quesiti viene pubblicata almeno trenta giorni prima della prova scritta sul portale intranet della Polizia di Stato. La durata della prova, i criteri di valutazione delle risposte e di attribuzione del relativo punteggio, nonché le modalità di composizione dei questionari da sottoporre ai candidati, sono stabiliti preventivamente dalla Commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero di domande da somministrare. La correzione delle risposte ai questionari e l'attribuzione del relativo punteggio sono effettuati tramite sistema informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica. Il candidato che riporta una votazione non inferiore a sei decimi supera la prova scritta e viene ammesso a sostenere il colloquio. L'ammissione al colloquio è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui dovrà sostenere il colloquio stesso.

BOZZA DI LAVORO

3. Le modalità di svolgimento del colloquio sono disciplinate dall'articolo 17, commi 3, 4, 5 e 9 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129 . Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sei decimi.

Articolo 12
(Formazione e approvazione della graduatoria)

1. La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio acquisito per i titoli.
2. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

CAPO IV
ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE ISPETTORE DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSO INTERNO PER 1.000 POSTI

Articolo 13
(Rinvio)

1. Le disposizioni di cui ai Capi I, II, V e VI si applicano anche al concorso interno di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, riservato ai soli sovrintendenti capo con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1 gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo.

CAPO V
CORSO DI FORMAZIONE

Articolo 14
(Disposizioni generali)

1. Il presente Capo stabilisce le modalità di svolgimento del corso per la nomina alla qualifica di vice ispettore, i criteri per lo svolgimento delle prove d'esame e per la redazione della graduatoria finale cui ammettere i vincitori dei concorsi di cui al Capi I, II, III e IV.

Articolo 15
(Durata e finalità)

1. Il corso, della durata di sei mesi, è articolato in tre fasi formative della durata di due mesi ciascuna, di cui:
   a) una realizzata in modalità *e-learning,* presso la sede di servizio o di assegnazione ;
   b) una di formazione residenziale presso l'Istituto per Ispettori di Nettuno e, ove lo richiedano esigenze organizzative e logistiche, anche presso altri Istituti e Scuole della Polizia di Stato;
   c) una di tirocinio applicativo, presso la sede di servizio o di assegnazione.
2. Il corso persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori.

BOZZA DI LAVORO

Articolo 16
(Piano degli Studi)

1. Il Piano degli Studi del corso, nel quale sono definite le aree di formazione, le materie di insegnamento e i relativi programmi didattici è adottato con successivo provvedimento del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.

Articolo 17
(Articolazione del percorso formativo)

1. Le attività didattiche, di norma, si svolgono nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì e sono articolate in periodi didattici della durata di 55 minuti ciascuno e pause di intervallo, per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le stesse attività possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi, fatto salvo il diritto dei frequentatori al recupero, nelle quattro settimane successive, della giornata libera eventualmente non fruita.
2. Il calendario settimanale delle attività, definito dalla Direzione dell'Istituto o della Scuola di formazione costituisce, per i frequentatori, orario di servizio.
3. Per l'erogazione dei contenuti didattici e in relazione allo sviluppo delle attività formative, la Direzione dell'Istituto o della Scuola, definisce la ripartizione dei frequentatori in unità didattiche la cui composizione può variare in ragione delle esigenze formative e logistiche.

Articolo 18
(Frequenza del corso)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 27, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dal corso, si computano le giornate di effettiva attività didattica.
2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dal calendario delle attività formative, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica.
3. Non sono computate nel limite massimo di assenza le giornate in cui i frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza innanzi all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 19
(Esame finale, sessioni ordinarie e straordinarie)

1. Al termine della fase residenziale del corso, presso ciascuno degli Istituti o Scuole individuati, i frequentatori sostengono un esame consistente in una prova scritta e una orale relative alle materie previste dal Piano degli Studi.
2. I contenuti, le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione delle citate prove sono definiti dalle Commissioni d'esame di cui all'articolo 20.
3. Le prove di cui al comma 1 formano oggetto di una complessiva valutazione di merito che si conclude con il giudizio di "insufficiente profitto", "profitto", "segnalato profitto", "ottimo profitto". Il corso si intende superato se il frequentatore riporta un giudizio finale non inferiore a "profitto". Il frequentatore che riporta il giudizio di "insufficiente profitto" non supera gli esami; egli è restituito ai servizi d'istituto e ammesso a partecipare alla frequenza del corso successivo, come previsto dall'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982.
4. I frequentatori che, senza giustificato motivo accertato dal Presidente della Commissione, non si presentano alle prove d'esame, sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.
5. I frequentatori che per malattia, o per altro grave motivo accertato dal Presidente della

BOZZA DI LAVORO

Commissione, non possono partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria, da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla conclusione della sessione ordinaria, salvo i casi di oggettivo impedimento derivanti da infermità, per i quali la sessione straordinaria viene effettuata alla riacquisita idoneità.
6. La sessione straordinaria si svolge con le stesse modalità della sessione ordinaria. Le prove già sostenute nella sessione ordinaria non devono essere ripetute.
7. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute, possono essere ammessi a sostenere le prove d'esame, se compatibili, a giudizio del responsabile dell'Ufficio Sanitario dell'Istituto o della Scuola, con la natura della malattia da cui sono affetti.

Articolo 20
(Commissioni giudicatrici degli esami finali)

1. La Commissione d'esame, costituita presso ciascun Istituto o Scuola ove si svolge il corso, è composta dal Direttore della stessa con funzioni di Presidente e da un numero di componenti pari, non inferiore a quattro scelti, di norma, tra i docenti del corso.
2. Le funzioni di segretario della Commissione d'esame sono svolte da un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno - Comparto Ministeri o da un appartenente al ruolo degli ispettori in servizio presso il medesimo Istituto o Scuola.
3. Nei casi in cui il medesimo corso si svolga presso più strutture formative, è istituita, oltre alla Commissione di cui al comma 1 anche la Commissione Unica d'esame, composta dai Direttori degli Istituti o delle Scuole interessate dallo svolgimento del corso, integrata, ove risulti in numero pari, da un funzionario della Polizia di Stato in servizio in uno degli Istituti o delle Scuole, individuato dal Presidente. Le funzioni di Presidente sono assunte dal Direttore più anziano in ruolo.
4. Le funzioni di segretario della Commissione Unica d'esame sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato o da un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno - Comparto Ministeri, in servizio presso l'Istituto o la Scuola diretta dal Presidente della Commissione Unica d'esame.
5. La Commissione d'esame di cui al comma 1, predispone i contenuti delle prove d'esame, sia per la sessione ordinaria che per quella straordinaria, definisce i criteri per la valutazione delle prove e redige la graduatoria finale. Qualora il corso si svolga su più istituti d'istruzione tali attività sono svolte dalla Commissione Unica d'esame di cui al comma 3, mentre le Commissioni d'esame istituite presso le singole strutture formative hanno il compito di sovraintendere agli esami finali e di predisporre le graduatorie parziali di fine corso dell'Istituto o della Scuola, al fine della redazione della graduatoria finale generale da parte della Commissione Unica.
6. Per particolari esigenze organizzative, la Commissione d'esame di cui al comma 1, unico restando il Presidente, può essere articolata in più sottocommissioni, costituite da non meno di tre componenti, con i medesimi compiti della Commissione d'esame.
7. Per ciascuno dei componenti delle Commissioni di cui al presente articolo, per il Presidente e per il segretario, devono essere previsti i relativi supplenti.
8. Le Commissioni di cui al presente articolo sono nominate con provvedimento del Direttore Centrale per gli istituti di istruzione.

Articolo 21
(Comitato di Vigilanza)

1. Qualora le modalità di svolgimento delle prove d'esame lo richiedano e per assicurare il corretto svolgimento delle stesse, le Commissioni e le Sottocommissioni d'esame possono essere affiancate da uno o più Comitati di vigilanza, nominati dal Direttore dell'Istituto o della Scuola, i

BOZZA DI LAVORO

cui membri sono individuati tra il personale del quadro permanente appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con composizione variabile in relazione alle specifiche esigenze.

Articolo 22
(Graduatoria finale)

1. Ai fini della nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato e della determinazione del posto in ruolo, la graduatoria finale del corso è formata in base al giudizio di cui all'articolo 19 dando precedenza nell'ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di "ottimo profitto", "segnalato profitto", "profitto".
2. Nel caso in cui il corso si svolga in più Istituti o Scuole, la graduatoria finale è compilata dalla Commissione Unica d'esame, riunendo le graduatorie parziali redatte dalle Commissioni d'esame di ogni Istituto o Scuola secondo quanto indicato al comma 1.
3. Le graduatorie parziali sono redatte in base al giudizio riportato, secondo il criterio di cui all'articolo 19.
4. A parità di valutazione, la preferenza viene riconosciuta al frequentatore che precede nella graduatoria del concorso.
5. I frequentatori ammessi alla sessione straordinaria che superano gli esami, vanno ad occupare nella graduatoria il posto che gli sarebbe spettato qualora avessero partecipato alla sessione ordinaria.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23
(Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato nel presente decreto si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d),del decreto legislativo, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma,

BOZZA DI LAVORO